

Il Presidente col consenso dell'aula dà lettura della proposta, depositata in atti, relativa al quinto punto all'o.d.g., avente ad oggetto: "Approvazione regolamento sulla istituzione del registro comunale della bigenitorialità":

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO SU ISTITUZIONE DEL REGISTRO
COMUNALE DELLA BIGENITORIALITA'
IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Premesso che:

- Fino al 2006 il codice civile, in caso di divorzio o separazione dei coniugi, prevedeva per i figli minori l'affidamento in modo esclusivo ad uno dei due genitori o in modo alternato o congiunto;
- tuttavia, un'affermata giurisprudenza testimoniava un'applicazione prevalente dell'affidamento esclusivo, conferendo ad uno dei genitori la capacità decisionale e la cura dei minori, lasciando l'altro coniuge in una posizione marginale facendo di fatto assumere un ruolo segnato dal reperimento delle risorse;
- con la legge 54/2006 viene sancito il pieno diritto dei figli ad una centralità nell'ambito della definizione della separazione e/o divorzio e vengono formalmente affermati gli interessi dei minori con entrambe le figure genitoriali in uno spazio affettivo condiviso, introducendo il concetto di bigenitorialità, quale diritto soggettivo del minore di vedere ugualmente coinvolti i genitori, anche se separati, in tutti i più significativi momenti della crescita;

Considerato che con la stessa norma viene introdotto l'affido condiviso e stabilito che tutte le decisioni di maggiore interesse inerenti la vita dei figli, quali la salute, l'educazione, l'istruzione, siano assunte di comune accordo tenendo conto dei bisogni delle capacità e delle inclinazioni dei figli, per tutelare il diritto del minore alla bigenitorialità sia in pendenza di giudizio, di separazione o di divorzio, sia successivamente alla conclusione dello stesso;

Richiamato l'art. 337 ter del Codice Civile; "Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";


Valutato che il diritto dei figli a fruire dell'apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori si configura come diritto soggettivo, permanente e indisponibile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra i genitori;

Tenuto conto che con l'istituzione del Registro Comunale sulla bigenitorialità si intende dare applicazione ai principi contenuti nella normativa internazionale e nazionale mettendo i figli minori al centro della storia familiare, nonostante nella stessa siano intervenute distanze o conflittualità insanabili;

Ritenuto che l'istituzione del Registro, pur senza alcuna rilevanza ai fini anagrafici, consente ad entrambi i genitori di legare la propria domiciliazione a quella del proprio figlio residente nel comune di Giugliano, affinché le istituzioni che si occupano del minore possono conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano il figlio;

Visti:

- l'art. 30 della Costituzione;
- la Convenzione sui Diritti per l'Infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all'art 9: "Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori...";
- la Legge n. 54/2006



- l'art. 337 ter del Codice Civile

Considerato che:

con delibera di Giunta Comunale n. 108 del 06.09.2018 si è proposto al Consiglio Comunale di approvare lo schema di regolamento sull'istituzione del Registro di bigenitorialità;

Visto l'allegato parere espresso in data 26.11.2018 dalla I Commissione Consiliare, trasmesso con nota prot. 113260 del 26.11.2018 il cui esito è: "favorevole con modifiche da apportare all'art. 2 e all'art. 6" della bozza sottoposta all'attenzione della stessa;

PROPONE

1. di approvare il Regolamento su istituzione del registro comunale della bigenitorialità composto da n. 7 articoli con le modifiche proposte dalla I Commissione Consiliare e inserite nel Regolamento allegato per l'approvazione;
2. rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo

Il Sindaco

Letta la relazione istruttoria che precede;

Visto l'allegato parere favorevole della I Commissione Consiliare espresso in data 26.11.2018 e trasmesso con nota prot. 113260 del 26.11.2018;

PROPONE AL CONSIGLIO

- ⇒ di approvare il Regolamento sul registro comunale della bigenitorialità composto da n. 7 articoli, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- ⇒ rendere il presente atto immediatamente esecutivo

Il Sindaco
Dott. Antonio Poziello

Il Dirigente del Settore Demoanagrafico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, prescindendo dal parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo

Prima dell'inizio della discussione risultano presenti i Consiglieri Sequino A., Russo Anna e Guarino Luigi (presenti 25).

Prende la parola l'Assessore Rimoli, per relazionare sulla proposta.

Intervengono di seguito i Cons. Russo Anna, Poziello Laura, Sequino Alfonso.

Prende nuovamente la parola l'Ass. Rimoli, e di seguito il Cons. Sequino Alfonso, seguito dai Cons. Russo Anna che chiede un rinvio, e Poziello Laura, entrambe per fatto personale.

Si mette ai voti la proposta di rinvio formulata dal Cons. Russo Anna, che viene respinta con la seguente votazione:

- | | | |
|------------|----|--|
| Presenti | 22 | (non partecipano alla votazione i Cons. D'Alterio D.N., Castaldo e Ragosta) |
| Favorevoli | 3 | (Sequino A., Russo Anna, Guarino L.) |
| Contrari | 16 | (Sindaco, Carleo, Cecere Aniello, Cecere Domenico, Ciccarelli Paolo, D'Alterio Giuseppe, Di Gennaro, Di Girolamo, Guarino Andrea, Liccardo, Iovinella, Poziello Laura, Russo Antonietta, Russo Giovanni, Tartarone, Zenna) |
| Astenuti | 3 | (Presidente, Pirozzi, Sabatino) |



Seguono, per dichiarazione di voto, gli interventi dei Cons. Sequino Alfonso e Russo Anna che preannunciano il proprio voto contrario, e del Cons. Poziello Laura, che invece preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta letta dal Presidente;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Dirigente del Settore Servizi Demoanagrafici ed Elettorali;

A voti resi per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti 23 (partecipa alla votazione il Cons. Ragosta)

Favorevoli 18 (Sindaco, Carleo, Cecere Aniello, Cecere Domenico, Ciccarelli, D'Alterio Giuseppe, Di Girolamo, Guarino Andrea, Liccardo, Iovinella, Poziello Laura, Russo Antonietta, Russo Giovanni, Presidente, Tartarone, Zenna, Pirozzi, Sabatino)

Contrari 3 (Guarino L., Russo Anna, Sequino A.)

Astenuti 2 (Di Gennaro, Ragosta)

DELIBERA


1. di approvare l'allegato il Regolamento su istituzione del registro comunale della bigenitorialità composto da n. 7 articoli con le modifiche proposte dalla I Commissione Consiliare

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e con il medesimo esito dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Tutti gli interventi sono riportati nell'allegato resoconto stenografico.

Il Presidente del Consiglio
Avv. Luigi Sequino



Il Segretario Generale
Dott.ssa Mailyn Flores

